

LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE

Il 17 aprile 1997 la Cassazione sposa in pieno la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Perugia aveva negato a Luigi Chiatti la pena dell'ergastolo, condannandolo a 30 anni di detenzione.

E' scritto nelle motivazioni della Cassazione: **"Con ampia e circostanziata motivazione la Corte di Assise di Appello di Perugia ha rilevato che la personalita' di Luigi Chiatti è caratterizzata da un disturbo rilevante del tipo narcisista ipervigile, con pedofilia e con tratti sadici, schizzoidi, paranoidi, ossessivi e fobici"** ed ha ritenuto che la sindrome patologica **"configuri gli estremi di una vera e propria infermità psichica idonea a pregiudicare in maniera rilevante, anche se non completamente, il comportamento dell'imputato"**.

Secondo la Suprema Corte le ragioni che hanno portato i giudici a riconoscere la seminfermità mentale **"sono ancorate a fatti specifici riguardanti la vita dell'imputato, caratterizzata sin dalla tenera infanzia da carenze affettive e da molteplici frustrazioni"**.

Ma la Suprema Corte definisce **"infondata"** la richiesta dei difensori, secondo i quali la dedotta immaturità del Chiatti poteva bastare per il riconoscimento del vizio non parziale, ma totale di mente.

In primo grado Luigi Chiatti era stato ritenuto **"pienamente capace di intendere e di volere"** e condannato a due ergastoli. In appello, con la sentenza confermata dalla Cassazione, oltre al riconoscimento della seminfermità mentale, vengono escluse le aggravanti delle sevizie per l'uccisione di Simone Allegretti e della crudeltà per quello di Lorenzo Paolucci e la pena ridotta a 30 anni.